

DECRETO-LEGGE 10 MAGGIO 2020 n. 29

Commissione giustizia del Senato
Audizione informale
Roma, 13 maggio 2020

Il D.L. 29/2020 è censurabile per due ordini di ragioni. La prima ha riguardo al metodo, la seconda al merito.

- 1. Anzitutto l'abuso del ricorso alla decretazione di urgenza che da eccezione sembra essere divenuto la regola.** Il D.L. in trattazione né è un "valido" esempio eppure dovrebbe essere scongiurata la decretazione soprattutto in ambiti, come quello di cui ci si occupa, ove la tutela dei diritti, tra cui primeggia quello alla salute - come fondamentale diritto di tutti gli individui, non può essere compressa neanche per i soggetti detenuti qualunque sia il titolo di reato per cui stanno scontando la pena *intamoenia*. A ciò si aggiunga che il principio della funzione rieducativa della pena, come noto, previsto dall'art 27 della Costituzione, impone di privilegiare le misure alternative alla detenzione al fine di favorire il reinserimento nella società dei condannati qualora, ovviamente, ricorrano i presupposti ed i requisiti per la concessione della misura alternativa.
- 2. Ciò detto sul metodo, preme sottolineare, in merito, che le previsioni di cui al D.L. tendono a ridurre le prerogative della magistratura di sorveglianza ma, e duole constatarlo, a comprimere in maniera importante le prerogative della difesa che è del tutto "esclusa" dal processo di "rivalutazione" compromettendo il principio del contraddittorio.**

Il Consiglio Nazionale Forense, dunque, chiede quantomeno di integrare gli agli artt. 1 e 2 del D.L. stabilendo che nel processo di "rivalutazione" sia previsto il coinvolgimento della difesa del detenuto.